PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (2015-2017)

Fondazione 20 Marzo 2006

Indice:

I. **Definizioni**
II. **Premessa metodologica**
III. **Inquadramento sistematico**
IV. **Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. a) d.lgs. 33/2013**
V. **Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013**
VI. **Allegati**

I.– Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

a) **PTTI**: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
b) **RT**: Responsabile per la Trasparenza
c) **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione
d) **PTPC**: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e) **RPC**: Responsabile Prevenzione della Corruzione
f) **Codice Etico**: codice di comportamento adottato nel contesto dell'attuazione del PTCP
g) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
h) **L. 190/2012**: l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
i) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
j) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
k) **L. 114/2014**: D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114
l) **LRP 21/2006**: L. Regione Piemonte 16 giugno 2006 n. 21
m) **L. 65/2012**: L. 8 maggio 2012 n. 65
n) **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
o) **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
p) **FONDAZIONE/Ente**: Fondazione 20 Marzo 2006
q) **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
r) **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dello Statuto;
s) **Presidente**: il Presidente della Fondazione ai sensi dello Statuto;
t) **Organo di controllo:** i Revisori

II. - Premessa metodologica

Il presente documento ha origine dalla volontà dell'Ente di dare attuazione all'art. 24-*bis* L. 114/2014, che ha riformato l'art. 11 D.Lgs. 33/2013, con l'effetto di estendere la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013 a certune tipologie di enti descritti nel comma 2 e 3 dell'art. 11 citato.
La scelta del Legislatore di imporre l'attuazione dell'intero corpo di norme della Pubblica Amministrazione, senza il preventivo vaglio della natura e organizzazione dei destinatari individuati dall'art. 11 2° e 3° co. D.Lgs. 33/2013 s.m.i. ha richiesto, ai fini della redazione del seguente documento e della correlata sistematizzazione degli obblighi legislativi, le seguenti attività preliminari di cui il presente documento costituisce trasposizione:

- analisi dell'Ente rispetto alla fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs. 33/2013;
- ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Fondazione e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi dell'art. 10 1° co. lett.

a) D.Lgs. 33/2013 e di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche l'indispensabile presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le iniziative previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) D. Lgs. 33/2013 e di cui al V capitolo del presente documento.
Ai fini della redazione del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltrechè le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy ecc. ecc.) e locali ivi compresi gli Enti Fondatori.
Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e FONDAZIONE procede alla sua progressiva attuazione.

III. - Inquadramento sistematico

III.1. – Natura e caratteristiche dell'Ente.

FONDAZIONE ai sensi dell'art. 1 dello Statuto opera quale ente di diritto privato.
A termini di Statuto sono Enti Fondatori originari la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la già Provincia di Torino ed il CONI.
Fondazione svolge la propria attività di "*utilizzazione*" e "*sfruttamento*" dei siti olimpici che l'art. 2 2° co. L. Regione Piemonte n° 21/2006 s.m.i. le ha assegnato "*per le finalità di cui all'art. 1*", ossia "*favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche sportive, culturali e sociali*".
FONDAZIONE inoltre pianifica la tipologia e la priorità degli interventi di cui alla L. 65/2012, curandone l'attuazione, per quanto di competenza, di concerto con gli altri Enti contemplati nella normativa nazionale.

III.2. – Inquadramento dell'Ente nella fattispecie di cui all'art. 11 D. Lgs. 33/2013.

L'art. 24-*bis* L. 114/2014 ha riformato l'art. 11 D. Lgs. 33/2013, prevedendo che "*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1*" da parte del D.Lgs. 33/2013 si applichi anche agli enti descritti al seguente comma 2 lett. b) e 3 della norma.
La natura e struttura di FONDAZIONE esclude l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 33/2013, con il che l'attenzione si appunta sulla fattispecie di cui al comma 2 lett. b), per il quale sono destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, per quanto qui interessa in ragione della natura di FONDAZIONE, "*limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, … gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia … altri enti di diritto privato … che esercitano … attività … di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".
Sotto quest'ultimo profilo, si segnala che Fondazione 20 Marzo 2006 non può essere qualificata alla stregua di *"ente di diritto privato in controllo pubblico".*
A tal proposito, occorre avvertire che il Legislatore ha fornito nel D.Lgs. 33/2013 all'art. 22 una definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico che non coincide pienamente con quella

fornita dal D.lgs. 39/2013, altro decreto legislativo di attuazione della l. 190/2012, come si evince al semplice confrontare l'art. 22 1° co. lett. c) secondo periodo D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 2° co. lett. c) d.lgs. 39/2013.

Occorre allora riportare la nozione di cui all'art. 22 1° co. lett. c) secondo periodo D.lgs. 33/2013 per esteso*: "ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".*

Si può notare come all'interno della norma ora riportata il Legislatore abbia espressamente distinto la nozione di "controllo" rispetto a quella di "vigilanza", con il che le due nozioni non coincidono. In pratica, non basta vigilare per poter concludere che si comanda ai fini della norma.

Per quanto poi concerne la nozione di controllo, escluso che si possa fare riferimento all'art. 2359 cod. civ. o all'art. 2497 cod. civ. che si applicano solo con riferimento alla società, la nozione di "controllo" contemplata oggi dall'art. 11 2° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013 presuppone, non potendosi tradurre in mera vigilanza, per quanto sopra verificato a termini di interpretazione letterale, una condizione di predominanza dell'amministrazione che lo esercita.

Ciò chiarito, in forza della mera interpretazione letterale della norma, occorre ora applicare la fattispecie astratta delineata dalla stessa al caso di specie.

FONDAZIONE non ha una missione riconducibile all'esercizio di funzione amministrativa né alla strumentalità né alla gestione di servizio pubblico in senso stretto perchè è istituita per legge per valorizzare in modo coordinato dei beni pubblici di cui sono titolari enti diversi fra loro e svolge tale funzione in autonomia rispetto ai singoli enti, come sancito anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione n° 378 del 5 novembre 2013.

Tale precisazione si opera in quanto con riferimento agli "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" descritti nel secondo periodo dell'art. 22 1° co. lett. c) d.lgs. 33/2013, la norma del primo periodo dell'art. 22 1° co. lett. c) citato impone all'amministrazione di controllo di dare pubblicazione "*delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate*", con ciò di fatto ricollegando la nozione di "*ente di diritto privato in controllo pubblico*" cui la prescrizione ora riportata si riconduce, a enti che esercitano funzioni amministrative, enti che soddisfano i cd. consumi intermedi della Pubblica Amministrazione, enti di servizio pubblico.

D'altra parte, ad oggi non è possibile affermare che esista una amministrazione prevalente, il che è al più il significato del richiamo al controllo contenuto nell'art. 22 1° co. lett. c) secondo periodo D.lgs. 33/2013, come sopra spiegato. Tanto più che il controllo congiunto a favore di tutte le amministrazioni partecipanti, come si esprime nel Collegio dei Fondatori, semmai è proprio il contrario del significato dell'attribuzione di un potere di diritto e fatto prevalente in capo ad una sola delle amministrazioni, come invece presuppone anche la definizione di cui all'art. 11 2° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013.

Ancora, non si riscontra nel caso di specie un potere diretto di nomina degli amministratori da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti, in quanto, al Collegio dei Fondatori spetta una indicazione e d'altra parte il Collegio dei Fondatori è organo collegiale della Fondazione, che, come

tale, non coincide con nessuna delle amministrazioni che vi confluiscono.
Si deve pertanto concludere che Fondazione non solo non è soggetto cui è applicabile il d.lgs. 33/2013 ma per la sua specificità non rientra nemmeno fra gli "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" ai sensi dell'art. 11 2° co. lett. b) D.lgs. 33/2013.
Tale precisazione viene operata non certo per sottrarre FONDAZIONE alla disciplina del D.Lgs. 33/2013, che l'Ente intende attuare in via spontanea, ma piuttosto per puntualizzare che l'adeguamento alla disciplina del D.Lgs. 33/2013 non deve assolutamente intendersi dalle Autorità competenti come implicita rinuncia alla peculiare natura e caratteristiche dell'Ente.

III.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili all'Ente
Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili all'Ente.
Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:
a) il D.Lgs. 33/2013 si riferisce all'intero comparto della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 165/2001 s.m.i., con il che anche ad organi politici e di servizio settoriali, dettando discipline puntuali che, come tali, sono del tutto inapplicabili agli enti di diritto privato;
b) anche al di fuori di tale aspetto, la riforma dell'art. 24-*bis* L. 114/2014 non affronta il tema esegetico creato dal richiamo da parte del D.Lgs. 33/2013 ad un ordinamento di istituti, obblighi ed adempimenti tipici della Pubblica Amministrazione e del tutto o parzialmente irriferibili all'Ente in generale;
c) ogni Ente conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini delle proprie modalità di intervento come dedotte nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui l'Ente istituzionalmente sia preposto, con il che occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto dell'attività del'Ente come fissato in Statuto quali siano gli obblighi effettivamente adottabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

III.3.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra con la specifica struttura societaria di FONDAZIONE.
Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.
Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto del'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del PTTI.
Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione di fondo), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, 27.
Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego e alla specifica tematica degli incarichi disciplinata nel TUPI.
Non è applicabile l'art. 25 in quanto FONDAZIONE non svolge istituzionalmente controlli sulle

imprese.
Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.
Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.
Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.
Non è applicabile l'art. 34 in quanto FONDAZIONE non svolge l'attività istituzionale e non emette la correlata tipologia di atti contemplati dalla norma.
Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, art. 38, art. 39.
Non è applicabile l'art. 40 in quanto l'attività istituzionale di FONDAZIONE non contempla il possesso di "*informazioni ambientali*".

III.3.2. –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento a FONDAZIONE e alla sua realtà operativa.
In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

III.3.2.1. - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla realtà operativs le considerazioni di cui alla premessa del paragrafo III.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che, in forza dell'art. 24-*bis* l. 114/2014, gli Enti di cui all'art. 11 2° co.lett. b) D. Lgs. 33/2013 non "sono" né diventano pubbliche amministrazioni (in quanto rimane ferma la definizione del comma 1 dell'art. 11 d.lgs. 33/2013) ma esclusivamente sono destinatari della medesima disciplina ("*La medesima disciplina si applica …")* del D.Lgs. 33/2013.
Ne consegue che è lo stesso Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.
Fra le conseguenze applicative di tale riflessione è che, ove la disciplina del d.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi all'Ente (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 all'Ente, le medesime non possono e non debbono cancellare una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti istituzionali di FONDAZIONE.
Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013) e n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), oltrechè degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.
Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma d.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "*nel rispetto delle disposizioni … di protezione dei dati personali*".
Il richiamo ai "*dati personali*" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.
D'altra parte, come osservato dal Garante, "*da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione <<pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente>> - cfr. art. 3,5,7,8,9,10,41,43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli <<obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni>> contenuti oltrechè nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse*" (Parere Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 *sub* "*Parte Prima 1. Principi e oggetto del <<decreto trasparenza>> (art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013)".*

III.3.2.2. – FONDAZIONE è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela della salute e dell'ordine pubblico in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013.
A FONDAZIONE, infatti, sono riferibili, in qualità di concedente, impianti, che costituiscono siti sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico.
In tal senso, si prende atto che risulta tuttora inattuato il comma 31 dell'art. 1 l. 190/2012, per il quale l'Esecutivo era chiamato ad individuare "*le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione*".
Pertanto, nel contesto del Regolamento di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 si specificheranno gli elementi riferibili a tali siti che, quand'anche fossero in possesso della FONDAZIONE, sono sottratti all'accesso civico.

III.3.2.3. - Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si osserva quanto segue:
Art. 9: l'apposita sezione da collocare nell'home page del sito istituzionale è battezzata *"Trasparenza"* e non "*Amministrazione trasparente*", in ragione del fatto che comunque l'Ente non è una Pubblica Amministrazione e il riferimento alla parola "*Amministrazione*" può anzi indurre in errore il cittadino.

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei, mentre l'obbligo di cui alla lett. c) può essere "tradotto" con riferimento alla struttura aziendale. Per quanto concerne l'obbligo di cui alla lett. d), si tratta di una ripetizione rispetto a quanto previsto nell'art. 15 pure richiamato (all'analisi del quale si rinvia) mentre il riferimento alle "*posizioni organizzative*" è inapplicabile in quanto tipico istituto del pubblico impiego. In generale e con riferimento alla menzione dei "*curricula*" compiuta alla lett. c) e d), il GP 243/2014 raccomanda *sub* par. 9.a: "*Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di*

candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (…). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie di carattere professionale, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di cd. furti di identità). Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice [della Privacy: n.d.A.], *evidenziando gli elementi di aggiornamento*".

Art. 13: in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti delle Autorità preposte, la norma è applicata mediante la pubblicazione dello statuto dell'Ente e di una selezione delle leggi nazionali del settore in cui l'Ente agisce. Sono poi da indicare i nomi del componenti del cda e del drigente ("*organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione*"), con l'indicazione della competenza ("*presidente*", "*consigliere*" ecc. ecc.). Si risponde alle ulteriori richieste della norma pubblicando un organigramma e indicando gli estremi per le comunicazioni.

Art. 14: su tale norma l'Ente registra un duro contrasto, anche all'interno dell'Anac, come testimonia la relazione di minoranza rispetto alla delibera n. 144/2014. Sul punto, non è dubbio che sia corretta la posizione di minoranza, in quanto letteralmente la norma fa riferimento solamente ai soggetti che abbiano avuto un mandato di tipo elettivo (ad esempio, sindaci, consiglieri comunali ecc. ecc.). In tal senso, valga anche il riferimento all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*".

L'Ente ha attuato la disciplina, adattandola alla realtà operativa.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi di tipo dirigenziale tipici della Pubblica Amministrazione, per i quali, in attesa di chiarimenti e di revisione dell'apparato dirigenziale, si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le Ente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla PA come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. d.lgs. 165/2001.

Art. 16 e 17: la norma richiede una adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001 e nel contempo la possibile applicabilità, invece, previa verifica

dell''aderenza alle fattispecie ivi richiamate, del non menzionato art. 60 3° co. d.lgs. 165/2001 s.m.i. E'inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*".

Art. 19: la norma non è applicabile, in quanto FONDAZIONE non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso". Ciò posto, nella sezione che viene chiamata "*selezioni del personale*" si pubblicheranno i contenuti relativi alle future selezioni del personale.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina deve essere adattata alla prassi aziendale.

Art. 21: Alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per l'Ente.

Art. 22: nessun commento, vista l'inapplicabilità della norma al caso di specie.

Art. 23: l'estensione di tale norma è riferibile all'attività istituzionale e vale sia per il CDA (se si ritiene di qualificarlo come organo di indirizzo politico: vedi art. 14) sia per il dirigente. Si ritiene che l'obbligo di pubblicazioen generato dalla riforma sia in contrasto con quanto previsto per l'Ente dall'art. 1 comma 31 l. 190/2012, ancora in attesa di attuazione. In attesa di chiarimenti, si segnala un problema di privacy e sul punto si richiama non solo il par. 9.d. del PG 243/2014 ma anche più in generale il problema dei dati personali con riferimento, in particolare, alle autorizzazioni o concessioni. Per l'attuazione del comma 2 si prevede di pubblicare una scheda che sostituisca i documenti del fascicolo.

Art. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato ed in attesa di chiarimenti, la norma, pertanto, può riguardare essenzialmente le sponsorizzazioni. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili.

Art. 29: in attesa di chiarimenti, si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico e della salute pubblica non si pubblicheranno "informazioni identificative" rispetto agli impianti concessi a FONDAZIONE

Art. 31: nessun commento salvo l'attenzione alla privacy, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva *ad hoc* ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi ("*unitamente agli atti cui si riferiscono*").

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima, che, peraltro, non ricorrono per la natura dell'Ente. Risulta

inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione.

Art. 33: l'art. 1 comma 28 L. 190/2012 è una delle poche norme da sempre direttamente applicabile anche alle Ente e l'art. 33 D.Lgs. 33/2013 è una applicazione di tale norma. Si tratta di una norma la cui applicazione è comunque prevista a partire dal 2015 e per l'Ente almeno dal 19 giugno 2015 (tre mesi oltre il termine del 19 febbraio 2015).

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi strettamente ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale., il che non ricorre nel caso di specie. Così interpretato il comma 1 si riduce all'individuazione ed eventuale razionalizzazione dei modi di comunicazione e dei procedimenti che la medesima può attuare con l'indicazione dei mezzi di pagamento. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al comma 3 l'adempimento *sub* lett. b) riguarda esclusivamente la Pubblica Amministrazione mentre l'adempimento *sub* lett. a) riguarda anche espressamente per legge i concessionari di pubblico servizio.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 d.lgs. 82/2005 s.m.i.) che non pare applicabile a FONDAZIONE nell'assetto attuale.

Art. 37: la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 e, pertanto, l'unico senso possibile può essere quello che la norma voglia ribadire che occorre rispettare il Codice dei Contratti e pubblicare i bandi e gli avvisi a contrarre, il che è regolarmente compiuto da FONDAZIONE.

Art. 38: allo stato nessun commento rispetto ad una attività del tutto potenziale.

Art. 39: in ragione dell'attività di pianificazione e governo riconosciuta alla Fondazione dalla L. 65/2012, FONDAZIONE ha previsto nel sito istituzionale una apposita pagina di contenuti.

IV. - Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. a) d.lgs. 33/2013

IV.1. – Elenco delle misure.

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate:

1. l'adozione, l'attuazione e l'aggiornamento costante del PTTI ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e gli obblighi correlati;

2. la nomina del Responsabile della Trasparenza e la cura delle istanze di accesso civico;

3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;

4. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale.

IV.2. – Il Responsabile della Trasparenza.

In ragione dell'estrema esiguità del personale di Fondazione, il RT viene fatto coincidere con il RPC

che a sua volta coincide con il Responsabile del controllo e coordinamento degli affari generali.

IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico.
Per l'espletamento di tale separata funzione, il RT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget* oltrechè di un potere sanzionatorio per il quale si richiama il sistema disciplinare di cui al punto 1.7 del PTPC.

IV.2.1. – Compiti del RT.
Si richiamano i compiti del RT come previsti dal D.Lgs. 33/2013 e si precisano gli ulteriori specifici compiti.
Il RT predispone un regolamento entro 30 giorni dall'adozione del PTTI che disciplina l'esercizio delle attività e prevede almeno:

- la previsione di una programmazione degli obblighi di adeguamento nel rispetto imprescindibile dei termini di legge e, in via subordinata, della prassi aziendale;
- n. 1 rapporto con cadenza annuale del RT al CDA in ordine allo stato di attuazione del PTTI e la segnalazione di ogni criticità e attività correlata;
- la possibilità di verifiche a campione e puntuali;
- le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte del RT mediante richiamo al sistema disciplinare del PTPC
- la ricognizione e le modalità di esercizio dell'obbligo di segnalazione *ex* D. Lgs. 33/2013;
- l'alta sorveglianza rispetto all'effettuazione degli adempimenti previsti dal PTTI e diversi dal rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il RT predispone entro 30 giorni dall'adozione del PTTI il Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013, per il quale si rinvia al successivo punto IV.3.

IV.3. – Accesso Civico
Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico ove, il RT assume il Regolamento per l'accesso civico, ove si identificano almeno i seguenti contenuti:

- identificazione del soggetto tenuto alla ricezione della domanda, da identificarsi con il Responsabile della Segreteria Generale;
- identificazione del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 5 4° co. D.Lgs. 33/2013 da identificarsi nel RT;
- modalità di esercizio della domanda e dell'istruttoria nel rispetto dei contenuti inderogabili dell'art. 5 D.lgs. 33/2013, con riferimento anche alla previsione di: modulistica accessibile; definizione delle modalità di raccolta delle domande di accesso; raccordo fra il RT e la Segreteria Generale; elementi sottratti all'accesso civico.

V. - Misure ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013

FONDAZIONE ha adottato spontaneamente il PTPC.